

## CIRCOLARE DELLO STUDIO

### LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

---

Quest'anno, più degli altri anni, abbiamo assistito alla corsa al rush finale per l'approvazione nei tempi della Legge di Bilancio 2023.

Nella seduta di giovedì 29 dicembre 2022, grazie alla fiducia ottenuta al Senato il testo è stato definitivamente approvato per poi essere pubblicato il giorno stesso sulla Gazzetta Ufficiale n° 303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n° 43.

Si tratta di un nutrito pacchetto di complessivi 903 commi, tra cui molte sono le novità fiscali e in materia di lavoro riepilogate in maniera sintetica nella presente Circolare.

*Con la presente, cogliamo l'occasione per porgere i nostri auguri per un felice Anno Nuovo.*

# Parte Fiscale

## Credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Commi 2 - 9

La norma riconosce anche **per il primo trimestre 2023** i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale già concessi nel corso dell'anno 2022 elevando la percentuale.

In sintesi:

<b>Credito imprese energivore</b>	45%
<b>Credito imprese non energivore</b> dotate di <b>contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW</b>	35%
<b>Credito imprese gasivore</b>	45%
<b>Credito imprese non gasivore</b>	45%

## Superbonus ONLUS

Comma 10

La norma prevede, a determinate condizioni, l'applicazione della detrazione 110% per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata da **organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, anche in aree o strutture non pertinenziali.

## Azzeramento oneri generali nel settore elettrico

Commi 11-12

Azzeramento degli oneri generali applicati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

## Riduzione IVA e oneri generali nel settore gas

Commi 13 -14 -16

Le **somministrazioni di gas metano** usato per combustione per usi civili e industriali dei **mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023**, sono assoggettate all'**aliquota IVA del 5%**.

L'aliquota IVA ridotta al 5% viene estesa anche alle forniture di servizi di **teleriscaldamento** dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

## Credito d'imposta carburanti per l'esercizio attività agricola e pesca

Commi 45 - 51

Riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, **effettuati nel primo trimestre 2023, alle imprese esercenti:**

- ♦ **attività agricola e della pesca**
- ♦ **e alle imprese esercenti l'attività agro2-meccanica di cui al codice ATECO 1.61**

Per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, il contributo spetta anche **per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi** adibiti all'allevamento degli animali.

Il credito è **cedibile, solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

## Modifiche al regime forfettario

Commi 54

Si innalza a **85 mila euro**, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare **un'imposta forfettaria del 15 per cento** sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione **cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro**, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

## Flat tax incrementale

Commi 55 - 57

Per il solo anno 2023 e a determinate condizioni, viene introdotta per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo **che non applicano il regime forfettario**, una tassa piatta al **15 per cento** da applicare alla parte degli **aumenti di reddito rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti**. Tale aumento, che costituisce anche la **base imponibile** a cui applicare l'imposta al 15%, **non può essere superiore a 40.000 euro**.

## Imposta sostitutiva 5% sulle mance

Commi 58 - 62

A determinate condizioni le mance corrisposte ai lavoratori nelle **strutture ricettive** e negli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** sono soggette a un'imposta sostitutiva del **5 per cento**, entro il limite del **25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro**.

## Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività

### Comma 63

Per l'anno 2023 viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui **premi di risultato** di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro.

Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 80.000.

## Differimento termini di decorrenza relativi a sugar e plastic tax

### Comma 64

Viene differita dal 1° gennaio 2023 al **1° gennaio 2024** la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente:

- ◆ all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. **plastic tax**),
- ◆ all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. **sugar tax**).

## Ammortamento fabbricati imprese commercio al dettaglio

### Commi 65 - 71

Le quote di ammortamento del **costo dei fabbricati strumentali** di ipermercati, supermercati, discount, grandi magazzini, commercio al dettaglio, ed empori sono **deducibili con applicazione di un coefficiente del 6%** invece dell'attuale 3%.

Tale disposizione si applica per il **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi di imposta successivi**.

## Aliquota IVA prodotti per l'infanzia e per igiene intima femminile

### Comma 72

La norma **estende il regime IVA al 5% ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile** e ai prodotti per l'infanzia quali:

- ◆ latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto
- ◆ preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
- ◆ pannolini per bambini
- ◆ seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

## **IVA ridotta pellet**

Comma 73

In deroga alla disciplina l'IVA **per l'anno 2023 la cessione di pellet** è soggetta all'imposta sul valore aggiunto con **l'aliquota del 10%** anziché all'ordinaria aliquota del 22%.

## **Proroga per il 2023 agevolazioni per l'acquisto prima casa under 36**

Commi 74 - 75

La norma proroga per l'anno 2023 le agevolazioni previste per favorire l'acquisto della prima casa dai giovani under 36 attualmente fissata al 31.12.2022.

## **Detrazione IVA imprese costruttrici**

Comma 76

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, **si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo** corrisposto per il **pagamento dell'IVA** in relazione **all'acquisto, effettuati entro il 31 dicembre 2023**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione di cui sopra è pari al 50% dell'IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è **ripartita in dieci quote** costanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi di imposta successivi.

## **Norma imposta sostitutiva AVS-LPP Svizzera**

Commi 77 - 78

La norma **estende il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%**, sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP),

## **Pensioni corrisposte dal Principato di Monaco**

Comma 79

**Imposta sostitutiva del 5% sulle somme corrisposte** da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità erogate da **enti o istituti del Principato di Monaco**.

## **Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari**

Comma 80

Estesa **all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF**, già prevista per gli anni dal 2017 al 2022, **dei redditi dominicali e agrari**.

## **Esenzione IMU immobili occupati**

Commi 81- 82

Prevista l'esenzione **dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU)** per i proprietari di **immobili occupati** che abbiano presentato regolare denuncia.

## **Indeducibilità costi con imprese localizzate in Paesi black List**

Commi 84 - 86

La norma ripristina alcuni **limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi** di reddito derivanti da **operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti o localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali**.

## **Imposta sostitutive sulle riserve di utili**

Commi 87 - 95

La norma consente **ai contribuenti** che, nell'ambito di **attività di impresa**, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare **ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare**, attraverso il **pagamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti**.

## **Tassazione plusvalenze realizzate da soggetti esteri**

Commi 96 - 99

La norma assoggetta a imposizione in Italia le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia.

## **Assegnazione agevolata ai soci**

Commi 100 - 105

Tornano le **agevolazioni fiscali** per le cessioni o assegnazioni, **di beni immobili e di beni mobili registrati, ai soci**, tramite l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP e riduzione dell'imposta di registro.

**Termine previsto 30 settembre 2023.**

L'imposta sostitutiva prevista è l'8% elevata al 10,5% per le società di comodo.

Le riserve in sospensione possono essere affrancate con applicazione dell'imposta sostitutiva del 13%.

Alle stesse condizioni dell'assegnazione è agevolabile la **cessione ai soci** e la **trasformazione** delle società **in società semplice**.

## Estromissione dei beni delle imprese individuali

### Comma 106

Il comma in esame riprende l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge di bilancio 2016 che aveva disposto l'applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, **di estromettere i beni dall'impresa**, con il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8%

- ◆ alle esclusioni dei **beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022**,
- ◆ poste in **essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023**.

## Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni -

### Commi 107 - 109

Riapre la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, **estesa per la prima volta anche ai titoli, quote, diritti negoziati nei mercati regolamentari o nei sistemi multilaterali di negoziazione**.

L'imposta sostitutiva viene elevata al 16% (invece del precedente 14%).

Il giuramento della perizia e il versamento della prima rata dovranno avvenire entro il 15 novembre 2023.

## Agevolazioni giovani agricoltori

### Comma 110

La norma estende le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di

- ◆ persone fisiche di età inferiore a quaranta anni
- ◆ che dichiarino nell'atto di trasferimento di **volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nella gestione previdenziale** e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

## **Agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici**

### Comma 111

Viene esteso ai **trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani**:

- ◆ l'esenzione dall'imposta catastale e di bollo
- ◆ l'assoggettamento all'imposta ipotecaria e di registro in misura fissa

a favore:

- ◆ dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali,
- ◆ nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

## **Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative**

### Commi 112 - 114

La norma prevede la facoltà di **considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)** assoggettando ad imposta sostitutiva con **aliquota del 14 per cento** la differenza tra:

- ◆ il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31.12.2022
- ◆ e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

La norma prevede inoltre la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai **contratti di assicurazione sulla vita** assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.

## **Proroga scadenza concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici**

### Commi 123 - 125

La norma proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2023, talune **concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici** in scadenza al 31 dicembre 2022. Inoltre, viene **prorogata al 31.12.2024** il termine delle concessioni:

- ◆ per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023;
- ◆ per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza il 29 giugno 2023
- ◆ delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024.

## **Disciplina fiscale criptovalute**

## Commi 126 - 147

Viene prevista, per la prima volta nel nostro ordinamento, una **disciplina fiscale** delle **criptovalute** (o "valute virtuali", "cripto-attività" eccetera), stabilendo innanzitutto l'**inclusione in modo esplicito** delle cripto-attività nell'ambito del **quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche**.

Viene infatti inserita nel Testo unico delle imposte sui redditi una **nuova categoria di "redditi diversi"**, costituita dalle **plusvalenze** e gli **altri proventi** realizzati mediante:

- ◆ **rimborso**;
- ◆ **cessione** a titolo oneroso;
- ◆ **permuta**;
- ◆ **detenzione**;

di **cripto-attività**, comunque denominate, archiviate o negoziate elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, **non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta**.

Viene altresì consentito di **portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze** relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività **realizzate fino al 01.01.2023**, introducendo poi, anche per le criptovalute, la disciplina dell'**imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi** – nei **tre diversi regimi** della "dichiarazione", del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito".

Inoltre, con riguardo alla rilevazione a fini fiscali di taluni **trasferimenti da e per l'estero di denaro** di titoli e valori (monitoraggio fiscale), vengono **incluse espressamente le cripto-attività** e ai **prestatori di servizi di portafoglio digitale**.



Sempre a questo proposito viene introdotta una sorta di "**sanatoria retroattiva**", dando la possibilità ai contribuenti che, in passato, **non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività** e dei **redditi** che ne derivano, di **regolarizzare** la propria posizione presentando un'apposita **dichiarazione** e versando:

- ◆ la **sanzione** nella **misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate** nonché,
- ◆ nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'**imposta sostitutiva** in misura pari al **3,5% del valore delle cripto-attività** detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Si consente di **determinare**, per il **calcolo delle plusvalenze e minusvalenze**, il **valore di acquisto delle cripto-attività** possedute alla data del **01.01.2023**, ma a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, nella misura del **14%**.

Da ultima viene prevista l'applicazione dell'**imposta di bollo** ai **rapporti** aventi ad oggetto le **cripto-attività**, nella misura del **2 per mille annuo del relativo valore**.

Inoltre, a decorrere **dal 2023** si prevede l'applicazione di un'**imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato**.

## Attività di presidio preventivo attribuzione partite IVA

### Commi 148 - 150

Le disposizioni in esame **rafforzano l'attività di presidio preventivo** connesso all'**attribuzione** e all'**operatività** delle **partite IVA**. In particolare, la norma riconosce all'**Agenzia delle Entrate la possibilità** di effettuare **specifiche analisi del rischio anche attraverso l'esibizione di documentazione** tramite cui sia possibile la **verifica dell'effettivo esercizio dell'attività**.

Nel dettaglio si stabilisce che, ad esito delle **analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA**, l'ufficio invita il contribuente a **presentarsi in ufficio** per **esibire la documentazione** obbligatoria: si tratta in particolare delle **scritture contabili**. La documentazione va esibita per consentire in ogni caso la **verifica dell'effettivo esercizio dell'attività** e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'**assenza dei profili di rischio individuati**.



In caso di **mancata comparizione** di persona del **contribuente** ovvero di **esito negativo dei riscontri** operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di **cessazione della partita IVA**.

## Vendita beni tramite piattaforme digitali

### Comma 151

La disposizione prevede **obblighi comunicativi, a carico delle piattaforme digitali** che facilitano la **vendita on line** di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.

Tali **piattaforme digitali**, che gestiscono le vendite on line ai consumatori finali, devono infatti comunicare i **dati dei fornitori** e delle **operazioni effettuate** su determinati beni presenti nel territorio dello Stato, che verranno individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (tra i quali rientrano, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop).

## Definizione avvisi bonari e riapertura termini versamento ritenute enti sportivi

### Commi 153 - 165

Viene data la possibilità di **definire**, con modalità **agevolate**, le **somme dovute a seguito del controllo automatizzato** (c.d. avvisi bonari), relativamente ai periodi d'imposta in corso:

al 31 dicembre <b>2019</b>
al 31 dicembre <b>2020</b>
al 31 dicembre <b>2021</b>

somme per le quali:

- ◆ il **termine di pagamento non sia ancora scaduto al 01.01.2023**, oppure
- ◆ gli avvisi siano stati **recapitati successivamente** a tale data.

Nello specifico, gli importi di cui sopra potranno essere definiti con il pagamento:

- ◆ delle **imposte e dei contributi previdenziali**;
- ◆ degli **interessi e delle somme aggiuntive**;

- ◆ delle **sanzioni** nella misura **ridotta del 3%** (in luogo del 30% ridotto a 1/3 come ordinariamente accade).

La stessa possibilità è offerta anche sulle somme derivanti da **controlli automatizzati** le cui **rateazioni** sono **in corso all'entrata in vigore della norma in esame**.

Vengono inoltre **riaperti i termini per il versamento delle ritenute alla fonte**, addizionali regionali e comunali e per IVA, che erano state **sospese da precedenti provvedimenti** in favore degli **enti sportivi** (federazioni sportivenazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche):

- ◆ con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **nel territorio dello Stato** e
- ◆ che **operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento**, in **scadenza il 22.12.2022**.



I versamenti si considerano tempestivi se effettuati in un'**unica soluzione** entro il **31.12.2022** ovvero con **possibilità di dilazione in 60 rate**, con **maggiorazione del 3%** sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

## Regolarizzazione irregolarità formali

Commi 166 - 173

Viene **reintrodotta** anche la possibilità di **sanare** le **irregolarità**, le **infrazioni** e le **inosservanze** di **obblighi** o **adempimenti**, che hanno **natura formale, ossia non rilevanti**:

- ◆ per la **determinazione** della **base imponibile** ai fini
  - ✓ delle imposte sui redditi,
  - ✓ dell'IVA e
  - ✓ dell'IRAP;
- ◆ rispetto al **pagamento** degli stessi tributi;

se commesse **fino al 31.10.2022**.

La regolarizzazione avviene mediante la **rimozione** delle irregolarità (tramite dichiarazione **integrativa**) e con il **versamento** di una somma pari a **200 euro** per **ciascun periodo d'imposta** cui si riferivano le **violazioni**, versamento che va eseguito in **due rate** di pari importo come segue:

RATA	SCADENZA
Prima	31.03.2023
Seconda	31.03.2024

## Ravvedimento speciale

Commi 174 - 178

Si consente, in **deroga** all'ordinaria disciplina del **ravvedimento operoso**, di **regolarizzare** le **dichiarazioni**:

<b>regolarmente presentate</b> (non omesse)
<b>relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti</b>

purché le relative violazioni **non siano state già contestate** alla **data del versamento** di quanto dovuto. Ciò avviene mediante:

- ◆ la **rimozione** dell'**irregolarità/omissione** (sempre mediante dichiarazione integrativa);
- ◆ il pagamento
  - ✓ **dell'imposta**,
  - ✓ degli **interessi** e
  - ✓ delle **sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo editto**le irrogabile.

Il versamento può avvenire in un'**unica soluzione** o a **dilazionato** (in massimo **8 rate** di pari importo), con la **regolarizzazione** che si **perfeziona** con il **pagamento** di quanto dovuto oppure della prima rata **entro il 31.03.2023**.

## **Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento**

Commi 179 - 185

Viene reintrodotta anche la disposizione che consente di **definire** con modalità **agevolate** gli **atti del procedimento di accertamento**:

- ◆ che sono stati **adottati dall'Agenzia delle Entrate**
  - ✓ purché **non impugnati**;
  - ✓ per i quali **non siano decorsi i termini per presentare ricorso**;
- ◆ che **saranno notificati** dall'Agenzia delle Entrate **entro la data del 31.03.2023**.

Viene previste a questo fine la **riduzione della sanzione a 1/18 del minimo previsto dalla legge**, per gli **accertamenti con adesione relativi a**:

- ◆ **processi verbali di constatazione** (PVC) consegnati entro la data del **31.03.2023**;
- ◆ **avvisi**
  - ✓ di **accertamento**,
  - ✓ di **rettifica** e
  - ✓ di **liquidazione**,

**non impugnati** e **ancora impugnabili**, oppure **notificati entro** la stessa data del **31.03.2023**.

La medesima **riduzione** sanzionatoria a **1/18** è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli **inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione** dell'accertamento.

Le somme dovute possono essere anche **dilazionate** in un massimo di **20 rate trimestrali di pari importo**, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

## **Definizione agevolata liti pendenti**

## Commi 186 - 205

Una diversa disposizione reintrodotta è quella che dà la possibilità di **definire**, sempre con modalità **agevolate**, le **controversie tributarie**:

<b>pendenti al 01.01.2023</b> , anche <ul style="list-style-type: none"><li>◆ in Cassazione e</li><li>◆ a seguito di rinvio <b>regolarmente presentate</b> (non omesse)</li></ul>
in cui sono <b>parti l' Agenzia delle Entrate e l' Agenzia delle Dogane</b>
aventi ad oggetto <b>atti impositivi</b> , ossia <ul style="list-style-type: none"><li>◆ avvisi di accertamento,</li><li>◆ provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e</li><li>◆ ogni altro atto di imposizione)</li></ul>

mediante il **pagamento** di un **importo pari al valore della controversia**.

La **definizione varia** in funzione:

- ◆ del **grado di giudizio** nel quale la lite risulta pendente;
- ◆ della **soccombenza** della **controparte** del contribuente (Agenzia delle Entrate/Dogane) – salvo il caso di giudizio in primo grado nel quale non è stata ancora emessa la sentenza, per cui non vi è ancora alcuna parte vincitrice o soccombente.

<b>GRADO DI GIUDIZIO</b>	<b>CONTOPARTE PUBBLICA</b>	<b>IMPORTO PER DEFINIZIONE</b>
Primo	non ancora soccombente	<b>90%</b> valore della lite
Primo	soccombente	<b>40%</b> valore della lite
Secondo	soccombente	<b>15%</b> valore della lite
Cassazione	soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio	<b>5%</b> valore della lite

## Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

### Commi 206 - 212

Viene consentito, in **alternativa** alla **definizione agevolata** delle **controversie** vista in precedenza, di **definire** le **liti tributarie pendenti** aventi ad oggetto **atti impositivi** in cui è **parte l' Agenzia delle Entrate**:

- ◆ **entro il 30.06.2023**;
- ◆ con un **accordo conciliativo fuori udienza**.

Al fine della conciliazione agevolata in esame va **sottoscritto un accordo tra le parti**, nel quale sono indicate le **somme dovute** con i **termini** e le **modalità di pagamento**. A tale accordo conciliativo si applicano le **sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo** previsto dalla legge (in luogo del 40 o 50% del

minimo, ordinariamente previsto secondo il gradodi giudizio in cui interviene la conciliazione), al pari degli **interessi** e degli **eventuali accessori**.

Il **versamento delle somme** dovute o, in caso di **rateizzazione**, della **prima rata**, deve essere effettuato **entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo**; la citata **dilazione** di pagamento è poi effettuata:

in un **massimo** di **20 rate trimestrali di pari importo**

con importi da versare **entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre** successivo al pagamento della prima rata

## Rinuncia agevolata giudizi pendenti in Cassazione

commi 213-218

Come ulteriore alternativa alla **definizione agevolata** delle controversie tributarie di cui si è detto, viene introdotta la **rinuncia agevolata** alle **controversie** tributarie:

- ◆ in cui è **parte l'Agenzia delle Entrate**, e
- ◆ che sono **pendenti in Corte di Cassazione**,

con rinuncia al ricorso – principale o incidentale – da **effettuarsi** sempre **entro il 30.06.2023** e che avviene mediante **definizione transattiva** con la controparte di **tutte le pretese** azionate in giudizio.

Con la rinuncia agevolata si dispone il **pagamento** delle somme dovute per le **imposte**, gli **interessi** e gli **accessori**, ma con **sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo** previsto dalla legge.

Il **perfezionamento** avviene con la **sottoscrizione** e con il **pagamento integrale** delle somme dovute **entro 20 giorni** dalla **sottoscrizione dell'accordo** intervenuto tra le parti.



È **esclusa la compensazione** c.d. orizzontale (mediante modello F24) e la rinuncia **non dà comunque luogo** alla **restituzione** delle **somme già versate** – ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

## Regolarizzazione omessi pagamenti rate acquiescenza, adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

Commi 219 - 221

Viene consentito di **regolarizzare l'omesso o carente versamento** di alcune somme riferite a **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, ossia:

- ◆ delle **rate** successive alla prima relative alle somme dovute a **seguito di**
  - ✓ **accertamento con adesione**,
  - ✓ **acquiescenza agli avvisi** di
    - accertamento,
    - rettifica e
    - liquidazione,

✓ **reclamo o mediazione;**

- ◆ degli **importi**, anche **rateali**, relativi alle **conciliazioni giudiziali**.

Da notare che la procedura in esame può essere azionata **solamente** per **rate** che risultano **scadute al 01.01.2023** e a condizione che **non sia stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione**.

La regolarizzazione si **perfeziona** con l'**integrale versamento** (senza compensazione) **di quanto dovuto a titolo di imposta** entro il **31.03.2023**, anche in un **massimo di 20 rate di pari importo** aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

## Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione

Commi 222 - 230

Ulteriore disposizione che viene riproposta è quella relativa all'**annullamento automatico**, alla data del **31.01.2023**, dei **debiti tributari fino a 1.000 euro** (importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), che risultano dai **singoli carichi affidati** agli **agenti della riscossione**:

- ◆ **dal 01.01.2000**,
- ◆ **al 31.12.2015**,

ancorché ricompresi in **precedenti definizioni agevolate** (c.d. "rottamazione-ter" delle cartelle, saldo e stralcio eccetera) relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.



Restano invece **definitivamente acquisite** le **somme versate anteriormente alla data dell'annullamento**.

## Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 01.01.2000-30.06.2022

Commi 231 - 252

Viene reintrodotta anche la **definizione agevolata** dei **carichi affidati agli agenti della riscossione** (la c.d. "**rottamazione delle cartelle esattoriali**") nel periodo compreso **tra il 01.01.2000 ed il 30.06.2022**.

Grazie a tale previsione il debitore beneficia dell'**abbattimento**:

- ◆ delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **sanzioni e interessi**, nonché
- ◆ degli **interessi di mora**, delle **sanzioni civili** e delle **somme aggiuntive**.
- ◆ dell'**aggio in favore dell'agente della riscossione**.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

- ◆ dovute a titolo di **capitale**;
- ◆ maturate a titolo di **rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento**;

con possibilità di effettuare il **pagamento in unica soluzione** o **anche a rate**, con un tasso di **interesse al 2%**.

Con il **versamento** della **prima o unica rata** si **estinguono le procedure esecutive** già avviate.

## Novità stabile organizzazione

Comma 255

Vengono introdotte alcune misure volte a **chiarire** le **condizioni** secondo le quali **non si configura una stabile organizzazione in Italia**, circostanza da cui discende l'applicazione della normativa fiscale nazionale, in capo ad un **veicolo d'investimento non residente** che opera sul territorio nazionale tramite un **soggetto indipendente**, il quale svolge, per suo conto, l'attività di **gestione di investimenti** (il c.d. "**asset manager**").

## Proroga agevolazioni in favore del Mezzogiorno

Commi 265-270

La norma proroga al 31 dicembre 2023 le seguenti agevolazioni fiscali:

- ◆ credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del **Mezzogiorno**;
- ◆ credito di imposta per **investimenti nelle ZES** (Zone economiche speciali);
- ◆ **credito di imposta "potenziato" per investimenti in ricerca e sviluppo** in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- ◆ il credito di imposta per le spese documentate relative all'installazione e messa in funzione di **impianti di compostaggio** presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

## Proroga termini riversamento credito R&S

Commi 271-272

La norma stabilisce che i soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il **credito di imposta per ricerca e sviluppo**, siano tenuti a inviare la **richiesta di riversamento spontaneo** del medesimo credito all'Agenzia delle entrate entro il **30 novembre 2023** (anziché il 31 ottobre del medesimo anno). In merito alle **certificazioni** relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, queste possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non siano già state constatate.

## Contabilità semplificata

Comma 276

La norma amplia l'ambito del regime di contabilità semplificata per imprese minori, con l'innalzamento delle soglie di ricavi. Da gennaio 2023 potranno adottare questo regime:

- ◆ imprese che esercitano la **prestazione di servizi con ricavi fino a 500.000 euro** (rispetto ai precedenti 400.000);
- ◆ imprese aventi a oggetto **altre attività con ricavi fino a 800.000 euro** (rispetto ai precedenti 700.000).
- ◆

## Bonus mobili

### Comma 277

La norma incrementa l'importo per il 2023 della detrazione al 50%, legata agli immobili oggetto di ristrutturazione, prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici "cd. Bonus mobili" da 5.000 a 8.000 euro. Dal 2024 l'importo dovrebbe tornare a 5.000 euro.

## Rimozione barriere architettoniche

### Comma 365

La norma proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione al 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Inoltre, viene precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

## Mezzi di pagamento contante

### Commi 384 - 388

La norma **innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante**, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a **5.000 euro**.

## Proroga credito di imposta spese di consulenza quotazione PMI

### Comma 395

La norma **proroga al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza** relative alla **quotazione delle piccole e medie imprese (PMI)** e ne aumenta l'importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro.

## Sostegno investimenti PMI

### Commi 414 - 416

Viene rifinanziata, per gli **anni dal 2024 al 2026**, la "**Nuova Sabatini**", misura di finanziamento e contributo a **tasso agevolato** a favore delle **micro, piccole e medie imprese** che **investono** in **macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature**.

Viene altresì **prorogato di 6 mesi il termine** per l'**ultimazione** degli **investimenti** per le iniziative con **contratto** di finanziamento **stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023**.

## Termine di consegna beni Strumentali nuovi ordinati entro il 31.12.2022

### Comma 423

Si dispone la **proroga al 30.09.2023** – in luogo del precedente 30.06.2023 – del termine di consegna dei beni acquisitati con **credito d'imposta** previsto dalla "Legge di Bilancio 2021", in particolare dei **beni strumentali nuovi** (allegato A della Legge 232/2016) che sono stati acquisiti dalle imprese a condizione che **entro il 31.12.2022**:

- ♦ il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore;
- ♦ sia stato effettuato il **pagamento di acconti** in misura **almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

## Misure a favore del settore dell'autotrasporto

### Commi 503 - 504

La norma autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2023 quale **contributo** per l'aumento del costo del carburante alle **imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto.**

## Bonus psicologo

### Comma 538

Prevista la **corresponsione del cosiddetto bonus psicologo**, già previsto per l'anno 2022, **anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.**

Il comma prevede che il contributo in questione, per gli **anni 2023 e seguenti**, abbia un limite massimo di **1.500 euro a persona** (mentre la disposizione oggetto di modifica ha stabilito, per il 2022, un limite massimo di 600 euro).

Ricordiamo che il bonus è parametrato alle diverse fasce ISEE, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

## Crediti d'imposta in materia sportiva

### Commi 614 - 615

Il comma 614 proroga per tutto il **periodo d'imposta 2023**, e solo a favore dei **soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta nella misura del 65% (cd. Sport bonus)** per le **erogazioni liberali** finalizzate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche<sup>1</sup>. Ricordiamo che il credito è fruibile esclusivamente in compensazione e in tre quote annuali di pari importo.

Il comma 615 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel **primo trimestre 2023** il

---

<sup>1</sup> disciplinato, in prima battuta, dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 621 a 626, L. 145 del 2018)

contributo riconosciuto, sotto forma di **credito d'imposta** pari al **50% degli investimenti effettuati**, per gli **investimenti pubblicitari** di **società e associazioni sportive** che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel **limite massimo di 10 mila euro**.

## Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

Comma 616

Incrementato con **25 milioni** di euro, per il **2023** il «**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano<sup>2</sup>**», da destinare all'erogazione di **contributi a fondo perduto** per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., **per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica**.

## Credito di imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

Commi 685 - 690

Viene riproposto per gli **anni 2023 e 2024**, un **credito d'imposta**, **nella misura del 36% delle spese sostenute** ed **entro il limite di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, per l'**acquisto di materiali riciclati**.

Sono materiali riciclati:

- ◆ prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
- ◆ imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

## Territori colpiti dal sisma

Commi 734 - 737- 738 - 745, 749 - 761- 764 - 769

**Sisma del 2017 nell'isola di Ischia**, fino al 31 dicembre 2023, si applica la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

**Sisma Italia centrale 2016** - Vengono prorogate alcune agevolazioni quali:

- ◆ la proroga **dell'esclusione dei redditi dei fabbricati**, in quanto **inagibili totalmente o parzialmente**
- ◆ la proroga fino a dicembre 2023 **dell'esenzione dei medesimi fabbricati dall'IMU**
- ◆ la proroga dell'esenzione, fino al 31 dicembre 2023, dei canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche

---

<sup>2</sup> dall'art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022

- ◆ la proroga al 31 dicembre 2023 del termine della **sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas**, assicurazioni e telefonia per i titolari di utenze che abbiano dichiarato<sup>3</sup> l'inagibilità del fabbricato.

**Sisma Emilia 2012 - Vengono** prorogate misure riguardanti il sisma avvenuto nel 2012 nei territori di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare:

- ◆ si proroga all'anno 2023 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- ◆ si proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU.

## Proroga esenzioni professionisti Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

Commi 746 - 748

Introdotta dalla Camera la disposizione che **proroga per il 2023 le esenzioni di carattere fiscale** previste dall'articolo 46 del D.L. 50/2017 **a favore**:

- ◆ **delle imprese e dei professionisti** che hanno la **sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca** nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2016 e che hanno **subito una riduzione del fatturato di almeno il 25% nel medesimo anno rispetto al 2015**,
- ◆ nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021<sup>4</sup>.

## Proroghe occupazione suolo pubblico per il settore della ristorazione

Comma 815

**Prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità per gli esercizi pubblici**, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **di disporre temporaneamente strutture amovibili** quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni **su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico**, senza necessità delle **autorizzazioni** di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

## Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge 17/2022 della regione Friuli-Venezia Giulia istitutiva dell'ILIA

Commi 834 - 836

---

<sup>3</sup> entro il 30 aprile 2021, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS)

<sup>4</sup> ad eccezione delle imprese di costruzioni che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella medesima Zona franca.

Con legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 la regione autonoma **Friuli Venezia-Giulia** ha provveduto ad istituire, a decorrere **dal 1° gennaio 2023**, l'**imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), sostitutiva dell'IMU**. Con la presente Legge di Bilancio viene riconosciuta l'ILIA attraverso una modifica della disciplina dell'IMU.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per l'IMU, l'IMI e l'IMIS delle Province autonome, l'**ILIA, dovuta per gli immobili strumentali, è deducibile dal reddito** di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; dal punto di vista IRAP, invece, l'imposta è indeducibile.

## Disposizioni IMU sui poteri dei Comuni e sulla semplificazione della procedura di inserimento delle aliquote e dei regolamenti

### Comma 837

Il comma 837 incide sulla disciplina dei **poteri dei Comuni in materia di IMU**, contenuta nella legge di bilancio 2020.

- ◆ Con un primo intervento<sup>5</sup> si affida a un **decreto del MEF**, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, **la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni**, a partire dal 2021, **possono diversificare le aliquote IMU**.
- ◆ Con una seconda modifica<sup>6</sup> si interviene sugli **adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni**: in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, **si applicheranno le aliquote di base IMU e non più quelle vigenti nell'anno precedente**.

## Compensazione debiti degli avvocati

### Commi 860 - 861

Al fine di limitare alcuni degli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei **crediti da gratuito patrocinio**, vengono apportate una serie di modifiche<sup>7</sup> grazie alle quali è prevista la possibilità di **compensare i crediti** dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del D.P.R. 115/2002, ovvero dei pagamenti che lo Stato esegue in favore degli **avvocati** per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato, con i **contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense**.

## Proroga Superbonus al 110%

### Commi 894 - 895

Il comma in esame individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, **non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione**

---

<sup>5</sup> attraverso la modifica del comma 756 della Legge n. 160/2019

<sup>6</sup> al comma 767 della Legge n. 160/2019

<sup>7</sup> al comma 778 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

**prevista a partire dal 2023<sup>8</sup>**. In particolare, resta valida la misura del 110%:

- ◆ per gli interventi **diversi da quelli effettuati dai condomini** per i quali, la CILA<sup>9</sup> sia stata effettuata **alla data del 25 novembre**;
- ◆ per gli interventi effettuati dai **condomini per i quali la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data **anteriore al 18 novembre 2022** e a condizione che per tali interventi, **alla data del 31 dicembre 2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**;
- ◆ per gli interventi effettuati **dai condomini per i quali la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta **adottata in una data compresa fra il 18 novembre ed il 24 novembre 2022** e a condizione che per tali interventi, **alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata la CILA**;
- ◆ per gli interventi comportanti la **demolizione e la ricostruzione degli edifici** per i quali alla data del **31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**.

---

<sup>8</sup> dal D.L.176/2022

<sup>9</sup> ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

Parte Lavoro

## Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

Commi 17 - 18

L'articolo amplia le **agevolazioni sul prezzo delle bollette elettriche e del gas** per i clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, con due misure:

- ◆ aumenta da 12.000<sup>10</sup> a **15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** per l'accesso al beneficio, nel 2023;
- ◆ si prevede che, **per il primo trimestre 2023 le agevolazioni vengano rideterminate dall'ARERA**, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivi.

## Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Comma 281

Per i lavoratori dipendenti, **pubblici e privati**, esclusi i lavoratori domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

- ◆ **si riconferma l'esonero parziale del 2% sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori applicabile se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro<sup>11</sup>** (35 mila euro annui)
- ◆ **viene introdotto un maggiore esonero, pari al 3%, se la retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro**, maggiorato del rateo di tredicesima (25mila euro annui).

## Pensione anticipata Quota 103

Commi 283 - 287

Si introduce, in via sperimentale per il 2023, una nuova forma di "pensione anticipata flessibile", detta anche "Quota 103". Le caratteristiche principali nella tabella seguente:

<b>PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE QUOTA 103</b>	
<b>Requisiti</b> entro il 31.12.2023	<b>Assegno pensionistico</b>
✓ 62 anni di età	Importo massimo 2626 euro (5 volte il trattamento minimo INPS 2022)
✓ 41 anni di contributi versati in gestioni INPS	Al momento della pensione ordinaria viene effettuato l'eventuale conguaglio. La pensione non è cumulabile fino all'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro, ad eccezione di quelli da lavoro occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

<sup>10</sup> Valore innalzato per il 2022 dal decreto-legge n. 21-2022, cd Decreto Ucraina, rispetto al valore ordinario di 8.265.

<sup>11</sup> L'esonero era stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e successivamente la percentuale è stata elevata a 2 punti percentuali (art. 20 del D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

<b>Incentivo</b> per chi resta al lavoro, con gli stessi requisiti: esonero contributivo su oneri lavoratore (9,19%) a partire dalla data del possibile pensionamento. L'importo viene versato in busta paga	<b>Finestre di accesso</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ decorrenza per chi consegue i requisiti entro il 2022: privati 1.4 - pubblici 1.8.2023</li><li>✓ 3 mesi settore privato</li><li>✓ 6 mesi settore pubblico</li><li>✓ Scuola e AFAM dall'inizio dell'anno scolastico</li></ul>
---	---

## Ape Sociale

Commi 288 - 291

E' prevista la **proroga fino al 31.12.2023** del **regime pensionistico sperimentale detto APE SOCIALE**<sup>12</sup>.

## Opzione Donna

Comma 292

Il regime di anticipo riservato alle donne, con sistema di calcolo contributivo detto **Opzione donna**<sup>13</sup> viene prorogato nuovamente per il 2023, ma con forti limitazioni. In sintesi:

<b>OPZIONE DONNA 2023</b>	<b>REQUISITI</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 60 anni di età sia per dipendenti che autonome (con anticipo di 1 anno per ogni figlio fino a 2)</li><li>2. 35 anni di contributi</li><li>3. In una delle seguenti condizioni:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ disoccupate o dipendenti di aziende in crisi o</li><li>✓ disabili almeno al 74% o</li><li>✓ caregiver di disabili conviventi.</li></ul></li></ol>

## Benefici INAIL per patologie asbesto- correlate

Comma 293

La disposizione prevede un **rafforzamento del sostegno economico**<sup>14</sup> a favore dei soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall' INAIL.

<b>BENEFICI ECONOMICI PER PATOLOGIE DA AMIANTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Prestazione aggiuntiva superstiti pari al 17% invece che 15% della rendita</li><li>◆ Prestazione una tantum per esposizione familiare o ambientale 15mila euro, invece che 10mila</li></ul>
--	---

<sup>12</sup> Introdotta dalla legge 232 2016

<sup>13</sup> articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

<sup>14</sup> Legge 178 2020 co 356-357

## Esoneri contributivi assunzioni

Commi 294-299

I commi da 294 a 299 ripropongono o rafforzano alcune **agevolazioni contributive per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente**. L'attuazione è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.

AGEVOLAZIONE	MISURA ESONERO IMPORTO MASSIMO	REQUISITI
<b>ESONERO ASSUNZIONI PERCETTORI DI RDC</b>	100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 8mila euro annui,	per 12 mesi alternativo al beneficio già previsto di fruizione delle mensilità non godute
<b>ESONERO ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 36</b>	<b>100%<sup>15</sup> dei contributi a carico dei datori di lavoro massimo dello sgravio pari a 8mila euro annui</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per un periodo massimo di 36 mesi (48 per i datori di lavoro Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)</li> <li>◆ per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato</li> <li>◆ di under 36, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato</li> <li>◆ da parte di datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti, o procedano nei nove mesi successivi a licenziamenti di lavoratori con la medesima qualifica</li> </ul>
<b>ESONERO ASSUNZIONI DONNE<sup>16</sup></b>	Esonero del 100% dei contributi per un massimo di 8mila euro <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;</li> <li>◆ 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;</li> <li>◆ 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Disoccupate da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni del Meridione o con professione ovvero di un settore economico con disparità occupazionale di genere, superiore al 25% <sup>17</sup></li> <li>◆ ovvero disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti;</li> </ul>

<sup>15</sup> L'esonero era stato previsto dall'articolo 1, comma 10, della L. 178/2020, che aveva modificato in via transitoria la normativa a regime vigente dettata dall'articolo 1, commi da 100 a 107 e da 113 a 115, della L. 205/2017.

<sup>16</sup> Comma 16 art.1 legge 178/2020. Le ultime istruzioni sono contenute nella circolare INPS 56 2021.

<sup>17</sup> Vedi decreto ministeriale Lavoro del 16 novembre 2022

	contratto a tempo indeterminato.	♦ ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.
--	----------------------------------	---

## Esonero contributivo prima iscrizione agricoltura per under 40

Comma 300

Il comma 300 **riconferma per il 2023 l'esonero contributivo totale<sup>18</sup> per i giovani under 40 che si iscrivono per la prima volta alla gestione contributiva INPS degli imprenditori agricoli (IAP) e coltivatori diretti**, entro il 31 dicembre 2023. L'agevolazione ha durata di 24 mesi.

## Smart working lavoratori fragili

Commi 306 - 307

**Fino al 31 marzo 2023**, per i lavoratori **dipendenti pubblici e privati** c.d. "Fragili", con patologie individuate dal decreto del Ministro della salute<sup>19</sup>, **il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.**

<b>DIRITTO ALLO SMART WORKING PER LAVORATORI "FRAGILI", PRIVATI E PUBBLICI</b>	<b>Proroga al 31.3.2023</b>
--	-----------------------------

## Perequazione dei trattamenti pensionistici e incremento transitorio dei trattamenti minimi

Commi 309 - 310

Si prevede una revisione del meccanismo di indicizzazione degli assegni pensionistici per il biennio 2023-2024, che si riassume nella tabella seguente:

<b>SCAGLIONI</b>	<b>IMPORTO SOGLIA *</b>	<b>PERCENTUALI DI APPLICAZIONE DEL TASSO DI RIVALUTAZIONE 2022 (7,3%)</b>
pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS	Fino a 2100 euro circa	100%
pensioni da 4 a 5 volte il minimo	Fino a 2626 euro	85%
pensioni da 5 a 6 volte il minimo	Fino a 3150 euro	53%
pensioni da 6 a 8 volte il minimo	Fino a 4200 euro	47%

<sup>18</sup> di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.

<sup>19</sup> DM 4.2.2022

SCAGLIONI	IMPORTO SOGLIA *	PERCENTUALI DI APPLICAZIONE DEL TASSO DI RIVALUTAZIONE 2022 (7,3%)
pensioni da 8 a 10 volte il minimo	Fino a 5250 euro	37%
pensioni oltre 10 volte il minimo	da 5250 euro in su	32%

Inoltre, sono previsti:

- per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS**, un incremento
  - ✓ **a 570 euro nel 2023 (1,5%) e**
  - ✓ **a 580 euro nel 2024 (2,7%)**
- solo per i soggetti over 75 anni** una rivalutazione del 6,4%, che fa salire l'importo **a 597,3 euro mensili** nel 2023.

## Riordino misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa (Reddito cittadinanza)

Commi 313 - 321

La nuova legge di bilancio prevede modifiche alla disciplina del Reddito di cittadinanza<sup>20</sup>, in vista di una futura riforma delle misure per il sostegno alla povertà e l'inclusione attiva.

### REDDITO DI CITTADINANZA 2023

- ◆ Durata: 18 mesi per famiglie con disabili, minori o soggetti over 60
- ◆ Durata: 7 mesi per tutti gli altri nuclei

### REDDITO DI CITTADINANZA 2024

ABOLITO

Per l'applicazione nel 2023 si prevedono le seguenti nuove indicazioni:

- ◆ I **soggetti "occupabili", ovvero tra i 18 e i 60 anni, dovranno frequentare un corso di formazione/riqualificazione di 6 mesi, pena la decadenza dal diritto al Reddito;**
- ◆ tutti i **percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività** (non più soltanto un terzo di essi).
- ◆ Il beneficiario **decade dal diritto in caso di non accettazione della prima offerta di lavoro.**
- ◆ È abolita la definizione di offerta di lavoro "congrua"<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26.

<sup>21</sup> ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5": essa è coerente con le esperienze e le competenze • la sede di lavoro è localizzata entro: - ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, se si tratta di prima offerta; con retribuzione superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile RDC fruibile da un solo individuo. il rapporto di lavoro è: - a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi; - a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi. In merito l'Ufficio studi del Senato segnala che le modifiche contrastano con alcuni commi della legge e necessitano di integrazione

## Rinegoziazione contratti di mutuo

Comma 322

Il **diritto** di ottenere dal finanziatore la **rinegoziazione del mutuo da variabile a fisso si riconferma fino al 31 dicembre 2023**. Interessa coloro che, in possesso di ISEE non superiore a 30 mila euro, prima dell'entrata in vigore della legge, hanno stipulato **un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro**.

## Fondo occupazione e formazione: indennità e trattamenti di integrazione

Commi 324 - 329

Il Fondo sociale per l'occupazione è rifinanziato con 250 milioni di euro annui per il **riconoscimento, anche nel 2023**, di:

- ◆ trattamenti di **integrazione salariale straordinaria** e di mobilità in deroga in favore dei **lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa**;
- ◆ **indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio**;
- ◆ **sostegno al reddito** per i lavoratori dipendenti delle imprese del **settore dei call center** in caso di sospensione o **riduzione** dell'attività lavorativa;
- ◆ **trattamento di integrazione salariale straordinaria** in favore dei dipendenti **del Gruppo Ilva**
- ◆ **trattamento straordinario** di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva.

## Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali

Commi 342 - 354

La disciplina del **contratto di lavoro occasionale telematico**<sup>22</sup> "**PrestO**" viene **modificata in senso estensivo** con le seguenti novità principali:

- ◆ **augmenta da cinque a dieci mila euro l'anno il limite massimo** dei compensi da ciascun utilizzatore alla totalità dei prestatori.
- ◆ Sono ammesse le imprese utilizzatrici con un numero di dipendenti a tempo indeterminato fino a dieci, anziché cinque;
- ◆ la disciplina è applicabile anche nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
- ◆ **in via sperimentale per il biennio 2023-2024**,<sup>23</sup> **si introduce una disciplina speciale**, che consente il **ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative** solo per precise categorie (disoccupati, pensionati, studenti fino a 25 anni, percettori di

---

<sup>22</sup> decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

<sup>23</sup> Si prevede in particolare che la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi, mentre il limite di 45 giorni si applica alle giornate di effettivo lavoro. Il datore di lavoro, prima dell'inizio. È previsto l'obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne previa comunicazione al competente Centro per l'impiego.

sostegni al reddito e Reddito di cittadinanza senza precedenti contratti di lavoro dipendente in agricoltura).

## **Assegno unico universale per i figli**

Commi 357 - 358

Viene modificata la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico,<sup>24</sup> come segue:

- ◆ sono rese permanenti le equiparazioni per le maggiorazioni dell'assegno per figli disabili anche maggiorenni (fissati nel 2022 da 50 a 175 euro mensili in base all'ISEE)
- ◆ si introduce un incremento del 50% dell'assegno per i figli di età inferiore ad un anno e di età inferiore a tre anni in famiglie con 3 o più figli
- ◆ si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

## **Congedo parentale**

Comma 359

Viene introdotta una maggiore tutela economica ai genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, dopo la fruizione dei congedi obbligatori:

<b>CONGEDO PARENTALE post maternità o paternità</b>	<b>un mese indennizzato all'80% invece che al 30%</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ per la madre oppure il padre</li><li>◆ da fruire entro il 6° anno del bambino</li></ul>
---	---

---

<sup>24</sup> di cui al D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230